# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N, 177-A)

# RELAZIONI DELLA 9° COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORI: BUSSI, per la maggioranza;
MONTAGNANI MARELLI e RONZA, per la minoranza)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro dei Lavori Pubblici
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1958

Comunicate alla Presidenza il 26 novembre 1958

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 17 ottobre 1958, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

## INDICE

		MAGGIORAN													
RELAZIONE	DELLA	MINORANZA					•		•	•	•	•	• .	»	11
DISEGNO DI	LEGGE												_	»	16

## RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 177 portato alle nostre deliberazioni riguarda la conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, contenente « Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici ».

La premessa posta dal Governo al decreto con esplicito richiamo all'articolo 77 della Costituzione costituisce la motivazione specifica dell'uso della forma del decreto-legge in vista della «straordinaria necessità ed urgenza» di provvedere in merito, provvedere cioè «a nuova ed efficiente regolamentazione» della materia in un momento nel quale, per chiari segni, il settore ha presentato fenomeni capaci di turbare il corretto e normale svolgersi delle operazioni di mercato per i prodotti di cui trattasi, con riflessi ed incidenze quindi sul costo della vita.

È risaputo quanto sia pericolosa per un ordinato sviluppo di ogni economia la tendenza all'aumento del costo della vita che si presenti in forma continuativa pur se con qualche momento di arresto. Presupposto base di una politica che voglia ispirarsi, come nel nostro Paese, alla realizzazione di programmi coordinati deve essere indubbiamente la vigile cura per contenere i costi di produzione e il costo della vita, poichè diversamente la stessa difesa della moneta diventerebbe impresa nonchè aspra, quasi senza speranza.

Se quindi un bene di tanta rilevanza per l'intera economia del Paese, per l'interesse delle masse lavoratrici e dei risparmiatori, è da proteggersi con la più oculata vigilanza e tempestività, non poteva il Governo non provvedere, intervenendo con la urgenza che nel presente momento era richiesta.

Necessità e urgenza che nel tema, ancorchè non fossero determinate da situazioni di eccezionale allarme, data la delicatezza e la sensibilità che caratterizzano in genere il settore economico, si rendono egualmente evidenti poichè il solo annuncio di una disciplina nuova è capace di provocare turbamento e reazioni immediate, costituenti, di lor natura, un pericolo potenzialmente grave verso l'aumento dei prezzi.

Resta quindi palesemente positivo il giudizio sulle finalità che il provvedimento di legge all'esame ha inteso raggiungere e sulla forma usata.

È intuitivo che l'aver ridata la libertà all'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, della carne e del pesce, il consentire la possibilità che siano facilitati gli impianti, l'ampliamento e la manutenzione dei relativi mercati, il lasciare ingresso nell'azione di mercato ai piccoli operatori economici ed alle cooperative, consentendo una ordinata incidenza della legge economica della concorrenza, determineranno le condizioni naturali per un automatico controllo dei prezzi a tutto vantaggio del consumatore.

La nuova disciplina dei mercati fonda sulla finalità di una completa liberalizzazione, così che lo scambio dei prodotti per l'alimentazione di cui trattasi si svolga senza che alcuno possa creare nel settore zone più o meno vaste di monopolio, determinando la rigidità dei prezzi. Trattasi di disciplina completamente innovatrice che sotto l'aspetto del suo contenuto economico accetta il principio della libera concorrenza come il mezzo più

idoneo per l'equilibrio dei prezzi e che sotto l'aspetto organizzativo toglie ai Comuni la esclusiva che essi da tempo andavano esercitando sui mercati all'ingrosso delle derrate alimentari.

Non certo si vorrà da alcuno far torto ai Comuni se nella situazione di fatto, che le strutture precedenti avevano determinata, si erano creati in molti casi autentici monopoli a favore di determinati operatori economici (sovente nè produttori, nè commercianti veri e genuini) a tutto danno dei consumatori. Sbaglierebbero i Comuni se dovessero intendere come lesiva quasi della loro dignità la nuova disciplina anche se si può comprendere come di primo impulso le Amministrazioni comunali abbiano manifestata qualche perplessità, quando non pure una più ferma reazione. Bisogna tuttavia convenire che il problema ormai chiedeva soluzione ed una soluzione urgente e decisiva e che per tale soluzione non ci si poteva certamente accontentare di mezze misure. Non era più consentito trovare soluzioni frammentarie ed improvvisate con interventi intesi a curare solo determinati limitati fenomeni: era necessario andare alla radice del male.

Come infatti non sottolineare il forte divario esistente tra i prezzi alla produzione e quelli al consumo specialmente per il settore dei prodotti ortofrutticoli freschi e per quello delle carni?

Come non sottolineare che in tali settori i prezzi passando dalla produzione al consumo subivano aumenti del doppio e financo del triplo? Evidentemente il mercato era turbato da troppe incidenze, da troppi compensi non giustificati da effettive prestazioni.

Problema dunque di inderogabile soluzione, perchè problema vecchio, che prima d'ora non ebbe a trovare un assetto nuovo, se pure l'iniziativa ministeriale in proposito non era mancata anche prima.

#### DISCIPLINA PRECEDENTE

La disciplina precedente ed in atto fino all'entrata in vigore del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, fondava principalmente sul decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1982,

convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 611, sulla disciplina mercati ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, sulla legge 20 giugno 1935, n. 1279, e sulla legge 12 luglio 1938, n. 1487, contenenti norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce. Non va ancora dimenticato il testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione dei pubblici servizi, in virtù del quale i Comuni avevano facoltà di assumere l'impianto e l'esercizio dei mercati pubblici anche con diritto di privativa (art. 1 n. 11). Completavano tale assetto giuridico le norme igienico-sanitarie riguardanti le carni ed il pesce.

Il complesso delle norme facevano fulcre sulla posizione riconosciuta ai Comuni.

Infatti l'articolo 3 della legge 11 aprile 1938, n. 611, chiaramente stabiliva:

- « I pubblici mercati all'ingrosso devono esser posti sotto la diretta sorveglianza dei Comuni i quali debbono in ogni caso provvedere:
- a) alla vigilanza igienica e sanitaria, secondo le disposizioni vigenti in materia;
  - b) ai servizi di polizia;
  - c) ai servizi di direzione del mercato».

Il seguito dell'articolo lasciava poi alla facoltà dei Comuni di provvedere o meno all'impianto dei mercati ed alla loro gestione, ma è intuitivo che gli obblighi imposti nella richiamata prima parte dell'articolo determinavano per i Comuni una ragione perchè anche i compiti lasciati alla loro facoltà potessero costituire una utile finalità da raggiungere per meglio attuare lo stesso assolvimento dei compiti d'obbligo.

Da ciò l'iniziativa dei Comuni, da ciò in pratica la costituzione di una esclusiva di gestione dei mercati in mano ad essi.

Le categorie economiche in quanto capaci di organizzarsi in enti che potessero assumere qualcuno dei servizi lasciati alla facoltà dei Comuni, potevano essere invitate dagli stessi Comuni ad agire, ma in concreto la pratica ha dimostrato che i Comuni seppero gelosamente conservare per sè ogni iniziativa, così che la presenza delle categorie economiche si ridusse alla partecipazione di rappresentanti nella Commis-

sione prevista per ogni mercato all'articolo 4 della legge; Commissione consultiva però, e nulla più.

#### LA DISCIPLINA ATTUALE

La semplice lettura del provvedimento che determina la nuova disciplina pone in evidenza le fondamentali caratteristiche, che costituiscono le novità più notevoli.

Esse sono: anzitutto, come già rilevato, la liberalizzazione completa del settore (articoli 1-2) e la conseguente cessazione della situazione di privilegio che la precedente legislazione riservata ai Comuni; quindi l'attribuzione di specifici compiti alle Camere di commercio (articoli 3, 4 e 5) in coordinamento con l'azione di vigilanza dei Comuni; ancora l'intervento più diretto del potere regolamentare dello stesso Ministero della industria e del commercio e degli altri Ministeri di competenza; infine le maggiori possibilità lasciate ai piccoli operatori economici ed alle cooperative.

L'esame dei singoli articoli può suggerire evidentemente rettifiche e miglioramenti e però esso conferma che l'istrumento legislativo nuovo che viene proposto per le decisioni del Parlamento si dimostra come complesso organico e strutturato in modo da assicurare il raggiungimento delle finalità economico-sociali che si propone.

Ridare libertà, ridare nuova vita ai mercati e però in una disciplina che costituisca realmente e sotto ogni aspetto la più completa garanzia per i consumatori, nella certezza che nessuno possa valersi della disciplina stessa per crearsi zone di riserva e di esclusiva, nel tentativo di incidere sui prezzi a proprio favore in una deprecabile ricostituzione di una concorrenza imperfetta o, peggio, di nuove situazioni di monopolio, non per altro facilmente raggiungibili.

È certo che il provvedimento in esame è di sua natura destinato a scuotere molti interessi e quindi, a prescindere dalla considerazione che riguarda i Comuni, certi gruppi di operatori che nella disciplina precedente han trovata facilitata la strada verso

pingui riserve non possono non mostrare i segni palesi di un inevitabile disagio e di conseguente irrequietezza. E non è a meravigliarsi se, sospinte da coloro che più avevano fruito di forme di speculazione, anche esosa, abbiano le stesse organizzazioni di categoria in ambito locale dimostrato alcune perplessità e cercato di inserirsi nel dibattito sullo argomento per avanzare riserve e per attenuare la liberalizzazione completa quale appare dal decreto-legge. Ma in questo campo non vi può essere attenuazione che non si risolva in freno definitivo, in mortificazione totale della libertà che è a fondamento della legge.

D'altra parte è comprensibile come anche il più corretto ed onesto operatore economico che sia stato abituato ad agire in virtù di una disciplina, che se gli imponeva degli obblighi, gli conferiva anche una specie di patente (la licenza), cui egli attribuiva il valore di un diritto posto alla base della sua stessa potenzialità di lavoro e di lucro, possa vedere quasi nella liberalizzazione portata dalla nuova disciplina l'annullamento di quelle impostazioni strutturali che costituivano per lui l'ambiente sicuro del suo operare. Non si può d'un tratto pretendere che l'operatore economico così abituato dimetta l'abito mentale assunto e quasi diventato connaturale per lunga consuetudine di lavoro.

Resta comunque a constatare che il pensiero ufficiale delle organizzazioni interessate è stato al tutto favorevole al decreto, pronte le stesse organizzazioni a mettere in essere la migliore collaborazione al fine di agevolare il trapasso dall'un regime all'altro e ad evitare, come giustamente ha rilevato l'onorevole Origlia, vice presidente della Confederazione dei commercianti, « che la libertà diventi arbitrio con la sopraffazione di interessi estremamente significativi sul piano della pubblica utilità ».

Il provvedimento di legge in essere pone all'articolo 1 l'enunciazione fondamentale di principio, determinando così in modo esplicito ed inequivocabile il carattere della legge. In esso è stabilita la libertà completa nel settore ed è conseguente, anche se

non espressamente ivi indicata, la cessazione della esclusiva dei Comuni, cessazione che, contestuale alla ridata libertà del commercio di cui trattasi, si evince da tutto il testo del decreto e trova conferma logica e conseguente all'articolo 18.

È l'abbattimento totale delle vecchie strutture che trova poi nei successivi articoli del provvedimento le linee indicative e le più urgenti norme per fissare le strutture del nuovo ordinamento.

L'articolo 1 suggerisce motivi di osservazione. Si stabilisce infatti la libertà completa del commercio all'ingrosso, anche fuori dei mercati; il che ha indotto taluno ad osservare che tale possibilità contrasterebbe con il principio della unità del mercato, condizione necessaria ai fini della formazione economica dei prezzi.

Non avrebbero rilevanza s'intende sotto un tale riflesso le vendite individuali fuori mercato, come lo potrebbero avere quelle organizzate da enti o categorie con la formazione di altri mercati non controllati, che fruendo della diversa e lontana dislocazione potrebbero da un lato determinare una zona di operazioni che non concorra a fissare il vero prezzo economico, dall'altra a favorire speculazioni, se pur limitate, sempre deplorevoli. Ma è da ritenere che se il mercato funziona in armonia con le leggi economiche esso non può non costituire il richiamo naturale per gli operatori che avranno tutto l'interesse ad accedervi accettando una disciplina che abbia creato il miglior ambiente economico per la loro attività.

Nelle grandi città del resto non dovrebbe mancare la possibilità del sorgere di vari mercati all'ingrosso disciplinati ad iniziativa di enti o delle organizzazioni, mercati che per la stessa facilità delle informazioni consentirebbero pur sempre la formazione economica dei prezzi. Nel caso il problema diventa di ordine finanziario e di economia di impianti, problema che evidentemente entra di volta in volta nella competenza del Ministro dell'industria e del commercio a tenore dell'articolo 5.

La Commissione igiene e sanità nel suo parere favorevole al decreto ha espresso l'avviso che qualche preoccupazione potrebbesi avere per le vendite fuori mercato dal punto di vista igienico-sanitario ed ha suggerito un emendamento aggiuntivo inteso a rafforzare la vigilanza per tali vendite, emendamento che il relatore accetta.

Conseguente al principio di libertà statuito all'articolo 1 e ribadito all'articolo 2 è il contenuto dell'articolo 3, che fissa uno dei principi cardine della riforma. Al sistema della licenza comunale, è sostituita la pura e semplice denuncia dell'intendimento di operare, da parte di chi ha interesse presso le Camere di commercio.

Non vi sarà luogo a dimostrazione di idoneità per alcuno, ma solo è richiesto di documentare, come di rito, la istanza di iscrizione perchè l'albo stesso possa formarsi con tutte le indicazioni necessarie ad identificare singolarmente gli iscritti, e con la esclusione di coloro che abbiano subìte determinate condanne che la legge specifica.

La liberalizzazione in tale articolo 3 si riconferma pertanto con l'assicurare a tutti la possibilità di iscrizione all'albo, siano essi commercianti, grossisti abituali, produttori agricoli od industriali.

Dall'articolo 3 emerge anche l'aspetto nuovo, che è nella proposta disciplina, l'inserimento cioè nell'ordinamento burocratico della Camera di commercio. Ciò, certo non può dispiacere agli operatori economici ed alle categorie e comunque a chi per lunga esperienza crede alla vitalità ed alla provvida funzione delle Camere di commercio, anche se è naturale osservare che l'aver attribuito nel decreto così importanti funzioni e compiti alle Camere di commercio richiama e propone come sempre più urgente la necessità che l'istituto camerale sia in via definitiva regolato da un conveniente e rinnovato assetto legislativo.

Per l'articolo 3 la 11<sup>a</sup> Commissione igiene e sanità nel suo parere ha proposto un emendamento aggiuntivo inteso a maggiore precisazione per quanto si attiene alla situazione penale del richiedente l'iscrizione all'albo e precisamente di aggiungere dopo le

parole « deve essere negata » e prima della specificazione delle condanne, ritenute ostative, le parole « ed eventualmente revocata se già concessa ».

Il relatore consente sul contenuto dell'emendamento, pur rilevando che in concreto le Camere di commercio non possano tradursi per quanto riguarda l'albo di cui trattasi, in un semplice ufficio anagrafico, così come lo sono per le ditte in genere, mentre pur nel rispetto del carattere fondamentale della nuova disciplina, esse dovranno certamente essere chiamate a seguire gli operatori economici per il regolare e costante aggiornamento dell'albo.

Il successivo articolo 4 del resto autorizza a ritenere che la vigilanza affidata ai Comuni ed alle Camere di commercio non debba intendersi limitata, con interpretazione ristrettiva, ad una opera di semplice polizia in luogo, ma debba essere più generale, riguardare cioè anche il comportamento degli operatori, la loro attività, quanto alla correttezza e competenza ed alla osservanza delle leggi.

L'articolo 4 per vero lascia qualche perplessità sul modo con il quale potrà essere in concreto attuata la vigilanza congiunta dei Comuni e delle Camere di commercio. È un compito per il quale i Comuni hanno lunga esperienza e che, d'altra parte, lo stesso articolo riserva ad essi ancora dove non esista il relativo mercato all'ingrosso in relazione alle disposizioni del regolamento tipo di cui al successivo articolo 8.

È sembrato pertanto al relatore che una direttiva chiara dovrebbe risultare dal testo della legge circa l'attuazione del controllo congiunto dei due enti ed è perciò che egli propone emendamento aggiuntivo al primo comma dello stesso articolo 4 per indicare il mezzo della prevista vigilanza con la costituzione di una Commissione paritetica dei due Enti presieduta dal Prefetto o da un suo rappresentante.

Altra novità di rilievo che è conseguente al carattere specifico della nuova regolamentazione è costituita da quanto previsto dall'articolo 5 relativamente al potere di iniziativa per la istituzione di nuovi mercati all'ingrosso.

Libertà massima di iniziativa: tale sembra il principio e non poteva essere in diversa maniera dopo che al primo articolo si è statuita persino la libertà delle vendite « fuori mercato ». Quindi l'iniziativa può essere presa dai Comuni, dalle stesse Camere di commercio, da enti e consorzi con personalità giuridica, costituiti fra le categorie economiche. Non si parla specificatamente di cooperative, ma deve intendersi che la espressione più ampia « enti » valga già a comprenderle.

Sarà poi il Ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura e della marina mercantile ove occorra che avrà potere di autorizzare la istituzione del mercato, in esito all'esame del merito della richiesta.

Evidentemente la norma contenuta nell'articolo 5 tende a favorire la istituzione di nuovi mercati. È stato prospettato qualche dubbio circa la discrezionalità lasciata al competente Ministero perchè, in concreto, essa potrebbe costituire in anticipo una remora al sorgere di iniziative.

Infatti, si afferma, l'iniziativa, già da sè, importerà sempre spese di carattere istruttorio, di progettazione, eccetera e non potrebbe essere incoraggiato alcuno a porsi per tale strada, se dubitasse di arrivare a conclusione solo per la difficoltà che sia riconosciuta « l'idoneità della iniziativa ».

L'espressione pur lata usata dal testo legislativo non può lasciare dubbi poichè, a parere del relatore, il giudizio che il Ministero si riserva riguarda solo la opportunità economica della iniziativa ed è naturale pensare che chi voglia assumerla deve pur scontare la necessità di qualche iniziale sacrificio, quanto meno per saggiare in discussioni preliminari gli intendimenti del Ministero. Deve evidentemente trattarsi di una valutazione preventiva delle condizioni in luogo, per stabilire se esse, nell'interesse di attuare e facilitare l'avvicinamento della produzione al consumo, postulino il sorgere di nuovi mercati all'ingrosso.

Piuttosto la iniziativa deve essere giudicata con qualche severità in relazione alle evidenti esigenze di convenienza, affinchè non avvengano investimenti di notevole mole in

imprese non economicamente necessarie. È anche da considerarsi se non convenga in sede di regolamento determinare precisi criteri relativi alla idoneità, e ciò per dare certezza di condotta alle iniziative dei mercati già esistenti, che sovente hanno bisogno di larghi finanziamenti per ammodernamenti ed ampliamento di impianti e per più efficienti attrezzature.

Sull'articolo 5 si è accesa particolarmente la disputa per il valore e la portata del terzo comma, là dove chiaramente si stabilisce che è d'obbligo la concessione della gestione del mercato ai costituendi Consorzi fra le categorie economiche. Si è voluto vedere nella disposizione un affronto ai Comuni che, come rilevato nella precedente regolamentazione, disponevano di una esclusiva di fatto della gestione stessa.

L'argomento se solo presentato in tale aspetto puramente psicologico per vero non sembra aver valore, poichè non è immaginabile che in uno Stato democratico nel quale una organica Costituzione determina i poteri di ogni pubblica amministrazione, possano sorgere conflitti di concorrenza fra gli stessi e che in ispecie possa esserci da parte del potere centrale una minore estimazione delle competenze e dei diritti delle amministrazioni minori.

Piuttosto il quesito che riguarda il terzo comma dell'articolo 5 sembra debba essere di natura prevalentemente patrimoniale e non altro. I Comuni evidentemente hanno investiti ingenti capitali negli impianti dei mercati già in atto e non potranno esser invogliati a cedere in gestione ad altri tali attrezzature, per le quali sono certamente in corso, ancora e per la maggior parte, onerosi piani di ammortamento, se non ne vedranno la sicura convenienza e garanzia. Meno potrebbe valere invece la considerazione su eventuali mancati utili di gestione, poichè da più parti si è anzi portata eco di gestioni onerose e meno attive e quindi le amministrazioni comunali dovrebbero essere soddisfatte se altri enti volessero assumersi gestioni di tal genere.

Mancando nell'articolo 5 una espressa disposizione per i mercati già esistenti, per i quali quindi è superata la fase della iniziativa, bisogna evidentemente richiamarci a quanto dispone il successivo articolo 16 così che dal combinato disposto degli articoli 5 e 16, si deve trarre la conclusione che, ove i mercati all'ingrosso già esistano, l'articolo 5 vale particolarmente per regolare la concessione della gestione del mercato stesso a costituendo consorzio avente personalità giuridica costituita fra le categorie economiche interessate.

Evidentemente qui deve entrare in azione il ruolo particolare che la nuova disciplina affida alle Camere di commercio, le quali dovranno svolgere la più convincente azione affinchè in tutti i centri già dotati di mercati all'ingrosso si costituiscano nel più breve termine consorzi capaci di assumere la gestione ai quali le stesse Camere non potranno non partecipare, se vorranno riservarsi nel settore quella attiva parte che viene loro riconosciuta dal decreto.

Gli anzidetti consorzi potranno ottenere la concessione della gestione solo mediante apposita convenzione, nella quale si dovrà naturalmente fissare il canone spettante all'ente concedente e perciò anche la questione patrimoniale relativa ai mercati di proprietà dei Comuni sarà, caso per caso, equamente risolta attraverso la fissazione del canone che il Consorzio dovrà corrispondere.

Al riguardo il relatore ritiene, però, opportuna l'aggiunta di un comma all'articolo 5 al fine di precisare la procedura da seguire in caso di mancato accordo sui termini della convenzione.

Comunque, tenuto conto del richiamato aspetto patrimoniale del problema e dell'interesse che i Comuni possano avere alla continuazione della gestione diretta, vedrà il Senato se sia possibile una diversa versione dell'articolo 5 per ciò che riguarda gli impianti già esistenti.

L'articolo 6, che riguarda esclusivamente il cursus della pratica per la istituzione del mercato all'ingrosso sotto l'aspetto tecnico, fase successiva alla riconosciuta idoneità della istituzione del mercato di cui al precedente articolo 5, non dà luogo a rilievi.

I successivi articoli aventi carattere ordinativo per il modo di composizione delle Commissioni previste dal decreto per i pareri

d'obbligo, per la vigilanza e per le disposizioni disciplinari interne (articolo 7-14) in via di comparazione hanno richiamato un particolare rilievo della 8ª Commissione circa la rappresentanza delle cooperative, rilievo che il Senato vorrà valutare pur tenendo presente che in questo campo gli interessi delle cooperative si identificano con quelli dei singoli produttori.

È stato pure rilevata la mancata inclusione di un industriale nella composizione della commissione di mercato di cui all'articolo 7 mentre invece in base agli articoli 10 e 11 gli industriali sono ammessi sia alle vendite sia agli acquisti.

Il relatore, poi, in rapporto peraltro alla proposta modifica dell'articolo 4, ha pure disposti emendamenti correlativi.

Sull'articolo 8 il relatore non ritiene di dover porre l'accento se non sulla rilevanza che esso ha perchè sia, anche nello svolgimento concreto di tutta l'attività dei mercati, mantenuto il principio della unità e del carattere di interesse nazionale che ha la formazione dei prezzi. Così l'esistenza di un regolamento tipo, al quale i diversi regolamenti di mercato devono uniformarsi, assicura sempre meglio le rilevazioni, le informazioni ed ogni altra conoscenza che possa servire allo stesso Ministero dell'industria e del commercio per il migliore svolgimento della attività di competenza nel settore: propone tuttavia due emendamenti intesi l'uno a semplificazione per evitare la necessità che la nomina del direttore del mercato avvenga per concorso, l'altro perchè sia chiarito che le norme da stabilirsi dal Ministero dell'industria e commercio, per quanto riguarda la classificazione, l'impacco, ecc. dei prodotti debbano essere intese come norme regolamentari.

L'articolo 9 al terzo comma prevede che le tariffe dei servizi di mercato siano proposte dall'ente gestore sentito il parere della commissione di mercato ed approvate dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura. Poichè le Camere di commercio potranno far parte dei consorzi di gestione dei mercati, sembra giusto rilevare che ragioni di opportunità consigliano che tale compito di approvazione delle tariffe dei servizi di

mercato venga invece affidato al Comitato provinciale dei prezzi. In tal senso il relatore propone emendamento.

L'articolo 10 completa il principio della libertà di azione prevista dall'articolo 3 con le precisazioni indicative necessarie onde la libertà non diventi motivo di confusione nell'ambito del mercato: ciò specialmente per la possibilità dell'acquisto al dettaglio che deve esser contenuta in un orario regolamentare.

E sembrato tuttavia al relatore che la norma relativa agli acquisti al dettaglio da parte dei consumatori richiedesse una migliore precisazione affinchè non venissero lesi gli interessi dei dettaglianti; e in tale senso ha proposto emendamento.

L'articolo 11 detta le norme opportune perchè non venga meno il controllo igienicosanitario.

All'articolo 12 il relatore deve rilevare una omissione che determinerebbe una esclusiva di importante servizio, quello di tesoreria e per le operazioni di credito, non consono allo spirito del decreto, l'esclusiva cioè agli istituti di diritto pubblico od alle banche di interesse nazionale. La disposizione può suonare discriminazione nei confronti di alcune categorie di aziende che verrebbero escluse dal servizio di credito nell'importante settore commerciale senza palese giustificazione.

Con tale disposizione si verrebbe a disconoscere che oggi in fatto numerose aziende di credito, non comprese nelle categorie menzionate dal decreto, effettuano il servizio di cassa ed operazioni creditizie a favore degli operatori nell'ambito dei mercati e che, pertanto, una loro esclusione da tale attività comporterebbe interruzione dei servizi in atto con evidente pregiudizio per le aziende stesse, come per la clientela.

Ancora la disposizione non è in armonia con i criteri fissati dalla legge bancaria e non tiene conto dell'indirizzo sempre espressamente dato dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio ed anche dal Ministero del tesoro onde sia evitata nella formulazione di leggi o regolamenti che prevedano l'assegnazione di servizi bancari, il riferimento a determinati istituti o a categorie di istituti.

Il relatore ritiene anche opportuno che venga precisato che per la gestione della cassa dei mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici resta in vigore la norma stabilita dall'articolo 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, disposizione che ove il Senato lo ritenesse opportuno potrebbe essere estesa alle casse degli altri mercati.

Per le esposte ragioni contenute anche nel parere della 5º Commissione finanze e tesoro il relatore si permette suggerire conveniente emendamento.

L'articolo 13, in relazione a quanto il relatore ha suggerito per l'articolo 4, evidentemente dovrà essere convenientemente modificato, affinchè risulti completa la difesa degli interessi della generalità assicurando i tempi e i modi di tempestivo intervento per la costante sicura efficienza del mercato.

Per l'articolo 14 vale quanto già sottolineato per l'articolo 7 per la rappresentanza delle cooperative.

Le norme relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 15 appaiono confacenti.

#### CONCLUSIONE

Si rende conto il relatore che l'interesse suscitato nel Paese dalla nuova disciplina meritava da parte sua un più completo studio e però confida di aver esaurientemente sottolineato il merito concreto del provvedimento in esame, in vista delle importanti finalità economico-sociali che vuol raggiungere.

Il dibattito, cui certo gli onorevoli senatori porteranno la loro conoscenza ed esperienza, varrà ad integrare la fatica del relatore, perchè in ogni modo le decisioni dell'Assemblea, maturate nel valore di una serena e ponderata discussione, confermino in regolamentazione nuova la riforma portata dal decreto nell'interesse di un ordinato svolgimento dell'economia nell'importante settore dei mercati.

Bussi, relatore per la maggioranza

## RELAZIONE DELLA MINORANZA

Onorevoli Senatori. — Nel redigere la nostra relazione al disegno di legge n. 177 per la conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, vogliamo riaffermare che sarebbe doveroso da parte della nostra Assemblea di stigmatizzare e respingere con fermezza il ricorso ai decreti-legge come mezzo per porre il Parlamento dinanzi al fatto compiuto e per svuotarlo di potere, come appunto si è voluto fare col decreto in esame, del quale è incontestabile la incostituzionalità. Esso, infatti, è in contrasto con il disposto dell'articolo 77 della Costituzione non ricorrendo, nel caso da esso trattato e regolato, nulla di straordinario che postuli la necessità e l'urgenza di provvedere con la procedura eccezionale del decreto-legge a regolare una materia che avrà bisogno di un lasso di tempo abbastanza lungo prima di potersi concretare. L'incostituzionalità di detto decreto-legge è accentuata, inoltre, dal fatto che il compito di regolare e disciplinare le fiere ed i mercati è dalla Costituzione demandato all'Ente Regione (articolo 117) e da questa delegato ai Comuni ed alle Province (articolo 118) e non possono tali diritti e prerogative essere fatti propri dall'autorità centrale.

Quasi non bastasse, l'incostituzionalità è aggravata dal contesto dell'articolo 8, col quale l'esecutivo delega a se stesso la stesura e la emanazione del regolamento tipo per i mercati.

Queste nostre osservazioni non costituiscono un « cavillo » od un « pretesto inconsistente », come in mancanza di solidi argomenti si è voluto asserire, ma trovano la sollecitazione loro nella volontà di difendere la Costituzione repubblicana e le prerogative del Parlamento, gravemente insidiate, anche in questa circostanza, dal prepotente integralismo dell'attuale Governo.

Se è vero, come è vero, che l'opposizione sente vivace il dovere di respingere la grave, rinnovata offesa ai fondamenti del regime democratico, tuttavia noi siamo consapevoli che anche nell'ambito della maggioranza non pochi sono i colleghi profondamente turbati da questo atto di malgoverno ed esprimiamo l'augurio che essi sappiano mobilitare il loro senso di responsabilità per resistere alle pressioni governative, a quelle dei dirigenti dei loro partiti ed alle minacce di certa stampa ufficiosa che non si perita di usare linguaggio e concetti ricattatori.

Noi ci auguriamo, in sostanza, che la nostra Assemblea sappia esigere dal Governo che il preoccupante problema del caro-vita sia affrontato senza offendere il metodo democratico, senza demagogia, ma con provvedimenti davvero adeguati.

Non v'ha dubbio, onorevoli colleghi, che l'aumento dei prezzi dei generi di largo consumo, e conseguentemente del costo della vita, è un preoccupante fenomeno che caratterizza l'economia italiana fin dall'inizio della politica governativa di sedicente « stabilità monetaria », e cioè dal 1957. Esso ha assunto particolare rilievo e gravità negli ultimi mesi a causa di due elementi essenziali:

- 1) la tendenziale flessione dei prezzi all'ingrosso, i quali del resto anche in epoca meno recente erano aumentati in misura inferiore di quelli al minuto;
- 2) il peggioramento delle condizioni del reddito dei lavoratori, per l'azione congiun-

ta della situazione dei salari, stipendi e pensioni e dell'attuale potenziale aumento della disoccupazione, in relazione all'inversione della congiuntura economica.

Dal giugno 1957 al giugno 1958 vi è stata una diminuzione dei salari reali nella seguente misura: 0,5 per cento, per i lavoratori agricoli; 3 per cento, per quelli dell'industria e dei trasporti; 2,5 per cento, per quelli del commercio; 7 per cento per quelli della pubblica amministrazione.

Le componenti del caro-vita non sono costituite soltanto dai generi alimentari, benchè questi assorbano più della metà della spesa familiare dei lavoratori. Dal luglio 1957 al luglio 1958, mentre il costo della vita è aumentato del 6,8 per cento, quello dell'alimentazione è aumentato dell'8,3 per cento. Contemporaneamente l'indice dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli è aumentato del 6 per cento e cioè meno del costo dell'alimentazione; quello dei bovini da macello è diminuito del 4,5 per cento, quello dell'olio d'oliva del 12 per cento, ecc.

Le cause generali di questa situazione risiedono nella struttura monopolistica dell'economia italiana. Essa comporta, da un lato, l'esistenza di prezzi di monopolio nei prodotti industriali, che si traduce in un elevato livello dei costi di produzione, anche agricoli. Basti pensare all'influenza diretta ed immediata sui costi della produzione agricola dei prezzi d'imperio degli anticrittogamici, dei fertilizzanti sintetici, delle trattrici agricole, ecc. D'altro lato la levitazione dei prezzi nel campo specifico del processo di distribuzione dei prodotti agricoli di largo consumo è determinata dalla esistenza di forme speculative e corporative, quali i consorzi e i cartelli commerciali, i grandi commercianti ortofrutticoli, di bestiame e simili. Le possibilità obiettive per la presenza di queste forme di monopolio sono costituite, essenzialmente, dal fatto che il passaggio dei prodotti alimentari dalla produzione al consumo, richiede l'esistenza di costosi impianti di conservazione, selezione e trasporto, per i quali necessitano forti immobilizzi di capitale, di cui dispongono appunto i consorzi, gli incettatori, i grossisti e i grandi industriali del settore alimentare. Ciò consente loro di sfruttare da un lato i produttori agricoli, i quali non dispongono di impianti di conservazione e sono costretti a vendere man mano che si forma il raccolto, e d'altro lato i commercianti al dettaglio — e quindi i consumatori — costretti a far capo ai grossisti.

Questi, pertanto, si trovano in condizione di monopolio e all'acquisto e alla vendita.

Inoltre, anche prescindendo dalle cause generali collegate alla struttura monopolistica, cui si è fatto cenno più sopra, un fattore di elevatezza dei prezzi, su cui volendolo si potrebbe incidere con relativa rapidità, è costituito dal carico fiscale che grava sui generi di largo consumo, come l'I.G.E., le imposte erariali di fabbricazione (es. zucchero), imposte comunali di consumo (es. vino). Per quanto riguarda le imposte comunali, il loro livello è in rapporto con la politica tributaria governativa, la quale obbliga i Comuni a ricorrere a tali entrate in misura eccessiva.

A causa della situazione esistente nel settore dei prezzi, che mette in grave pericolo le già modeste condizioni di vita della grande maggioranza della popolazione italiana e per il fatto che il potere di acquisto dei lavoratori si è fortemente ridotto, come già sopra abbiamo dimostrato, un forte malcontento si è diffuso nel paese e vaste e legittime agitazioni sono in corso e si estendono in difesa del tenore di vita già intaccato e ulteriormente minacciato.

L'attuale governo, in luogo di affrontare il male alle radici con proposte legislative e provvedimenti adeguati, tenta di profittare del malcontento popolare per perseguire alcuni obiettivi politici ed economici di fondo, che sono del resto assai trasparenti.

Un primo obiettivo è quello di esautorare il Parlamento, tentando di dimostrare che nei momenti importanti e per le questioni di rilievo, occorre scavalcarlo accentrando i poteri nell'Esecutivo il quale è pronto, dinamico e atto da solo a comprendere, superare e risolvere situazioni critiche e problemi importanti.

Altro obiettivo fondamentale, organicamente connesso con quello sopra cennato, è quello di estendere e consolidare, anche in questo campo, un indirizzo corporativo, con la stretta fusione fra potere pubblico centra-

lizzato e monopolio, sì da creare un regime politico in cui lo stato clericale soddisfi in modo più conseguente gli interessi monopolistici e questi a loro volta sostengano, politicamente ed economicamente, il regime clericale.

Elementi organici di siffatta politica sono, da un lato, l'attacco ai Comuni ed alle autonomie locali, che costituiscono un fattore essenziale di controllo democratico in questo campo, e dall'altro l'obiettivo di fare di un organismo tipico del regime clerico-corporativo, quale la Federconsorzi, in intesa varia con le forze monopolistiche private, l'intermediario tra la produzione e il consumo, con il conseguente ulteriore attacco alla rete cooperativa, la quale costituisce un altro importante fattore di controllo democratico nel settore commerciale.

Il decreto-legge, di cui ci si chiede la conversione in legge, si fonda su siffatta impostazione, che, estromettendo i Comuni dalla gestione dei Mercati generali — sia pure con esclusione di quelli oggi esistenti, come sembrerebbero voler benignamente « concedere », per ora, i colleghi della maggioranza ed il governo — e dal controllo sui mercati stessi, affidandoli a formazioni monopolistiche, con evidente posizione di preminenza per la Federconsorzi, vuole accentuare il processo di concentrazione capitalistica già in atto e, pertanto, postula l'esclusione dei Comuni e una più grave mortificazione delle cooperative.

Lungi dal preoccuparsi dei consumatori, delle famiglie italiane, dei contadini produttori, in luogo di eliminare le deficienze dell'attuale sistema di controllo sui mercati, l'avventato decreto-legge lascia mano libera alla speculazione, consegnando i mercati ai grossi intermediari privati ed invece di « liberalizzare » il mercato, come afferma l'articolo 1, e come poi negano ministri e giornali ufficiosi, esso pone le basi per una corporazione clericale della speculazione, della quale si sono avute numerose anticipazioni come quella dell'uva e del vino nel 1957 e del burro pochi mesi orsono.

A tal fine non esita ad infliggere un altro duro colpo alle autonomie comunali e a dare poteri discrezionali e discriminatori alle autorità governative ed ai prefetti. Noi non rifiutiamo certo una seria riforma dei mercati generali, accettando il principio della « liberalizzazione », a condizione, bene inteso, che quegli enti che ritengano utile gestire un mercato lo costruiscano a proprie spese e con proprio rischio, senza accampare la pretesa di « rapinarlo » ai Comuni o di farselo costruire a spese dei Comuni e tenendo fermo che trattandosi di un servizio di pubblica utilità, non solo non deve essere eliminato il controllo comunale, ma anzi tale controllo deve essere rafforzato, essendo i Comuni gli organismi più idonei ad esprimere e tutelare gli interessi dei cittadini consumatori.

Da tempo veniamo sostenendo, e qui vogliamo riaffermarlo, che la funzionalità dei mercati generali chiede con urgenza la introduzione di nuove norme che garantiscano i produttori da un lato e i piccoli rivenditori dall'altro; che regolino meglio i servizi della pesatura e la verifica delle tare; che stabiliscano il controllo dei prezzi dei grossisti, che impediscano operazioni speculative nell'interno del mercato attraverso la manovra delle partite di merce; che precisino e controllino l'attività dei commissionari; che eliminino tutti i balzelli imposti qua e là, ma non dappertutto, invero, senza effettiva controprestazione.

Non possiamo sottacere, inoltre, che per la buona funzionalità di taluni mercati è indispensabile spazzar via, al più presto, la connivenza con i grossisti ed altre forme di malcostume che inquinano alcune amministrazioni comunali. Non vogliamo attardarci ad esemplificare in proposito, ma con legittima fierezza possiamo affermare che nessuna Amministrazione retta da gruppi di sinistra può essere chiamata in causa, nè può essere invocata l'omertà, sia pure obiettiva, delle minoranze consigliari, pure di sinistra.

Le critiche che siamo venuti esponendo ed i concetti che abbiamo enunciati rappresentano l'intimo convincimento nostro, maturato per la diretta esperienza e per lo studio responsabile della materia, ma anche per il numeroso materiale offertoci da enti ed organizzazioni molto autorevoli e tutte in posizione più o meno polemica nei confronti del decreto-legge, eccezione fatta per la categoria dei grossisti.

Fra le organizzazioni che hanno espresso il loro dissenso v'è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), presieduta dall'eminente nostro collega onorevole Tupini: il suo Consiglio nazionale, riunitosi in Roma nei giorni 19 e 20 ottobre u. s., ha unanimemente approvata una mozione nella quale dopo aver espresso « il proprio vivo rammarico per il modo con il quale si è ritenuto di provvedere, all'infuori di ogni consultazione con la rappresentanza dei Comuni », e dopo aver auspicato l'accoglimento di una serie di emendamenti « esclusivamente ispirati alle esigenze dei consumatori, dei quali i Comuni rivendicano la difesa di fronte agli interessi di categoria», conclude respingendo l'accusa che enti e categorie interessate hanno rivolto ai Comuni di aver contribuito con l'ordinamento comunale dei Mercati all'ingrosso all'aumento del costo della vita e ricorda quanto i Comuni hanno fatto per ridurre il divario fra i prezzi della produzione e al dettaglio, nonostante la carenza legislativa al riguardo.

A questo punto possiamo inserire alcuni dati esposti dall'Assessore all'Annona di Milano in un recente suo intervento nel Consiglio comunale di quella città:

« Negli interventi fatti da illustri colleghi, qualcuno ha voluto accennare che, finalmente, è stato possibile togliere balzelli gravi e pesanti e ridurre la incidenza, in particolare, dei diritti di mercato che gravano sui prodotti dove il mercato agisce.

In contrapposto ai diritti di mercato che gravano sui prodotti che passano attraverso i mercati, troviamo come corrispettivo servizi che sono: la prestazione dei fabbricati, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, la custodia, la illuminazione, la pulizia, l'acqua, lo sgombero delle nevi che nella nostra città non può essere trascurato, il personale, ecc.

Ora si potrebbe pensare che, attraverso queste voci, noi possiamo gravare nei confronti di quelle merci che passano attraverso i mercati generali.

Ecco la incidenza in percentuale sui diversi prodotti: bovini (calcolando su mezzene di peso medio di kg. 120 e su un prezzo medio, non della prima, ma della seconda qua-

lità, che costituisce la parte maggiore che si commercia, e sulla base dell'andamento del mercato all'ingrosso dello scorso anno ed anche di questo di lire 600 al kg., quindi complessive lire 72.000) noi abbiamo una incidenza di 480 lire, corrispondenti al 0,66 per cento.

Vitelli: sul valore medio di 700 lire al kg., l'incidenza dello 0,54 per cento, ossia 54 centesimi per 100 lire di prodotto.

Pollame vivo: incidenza 0,32 per cento, morto, 0,25 per cento; sulle uova 0,28 per cento; sui conigli 0,29 per cento.

Ortofrutticoli: 0,05 per cento, cinque centesimi per 100 lire di prodotto».

Non meno puntuali, motivate e penetranti sono concetti e critiche proposte da vari Consigli comunali e provinciali, da organizzazioni di lavoratori dei mercati, come i facchini e gli autotrasportatori, da sindacati e camere del lavoro, da organizzazioni femminili e via dicendo,

Per il modo come l'opinione pubblica ha reagito al decreto-legge di cui si chiede la conversione, si può affermare che i suoi reali obiettivi sono ormai manifesti e che, pertanto, il popolo italiano si attende altri e ben diversi provvedimenti per far fronte al carovita, che riduce il suo già troppo modesto tenore di esistenza.

È indispensabile quindi sia riaffermato il principio per cui il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari si svolge nei mercati generali ed ai Comuni debba essere conservata la funzione principale di istituzione e di coordinamento dei mercati stessi, con facoltà di gestirli direttamente.

È necessaria inoltre la formulazione di disposizioni legislative che prevedano e disciplinino l'attività di enti economici per l'esercizio delle vendite all'ingrosso, tali da costituire una struttura imprenditizia sana e capace di svolgere funzioni moralizzatrici e calmieratrici del mercato. A tale scopo riteniamo opportuno sia agevolata l'azione degli enti comunali di consumo e delle cooperative e loro consorzi, i quali, per la base e gli scopi sociali, per i controlli cui sono sottoposti, offrono effettive garanzie per l'esercizio di una attività commerciale ispirata ad esigenze di pubblico interesse e rivolta a favorire i consumatori.

Ci pare opportuno altresì che l'iniziativa per la istituzione dei mercati generali, oltre che ai comuni e alle camere di commercio, ed enti in genere, possa essere demandata ai consorzi di cooperative ed agli enti comunali di consumo, che debbono anche essere facilitati per la costruzione e la gestione dei mercati stessi.

Onorevoli Senatori. A questo punto della nostra relazione, sia per non renderla prolissa, sia perchè siamo certi che i concetti in essa esposti saranno ampiamente illustrati dai colleghi che prenderanno parte al dibattito, vogliamo sottoporre alla vostra attenzione una asciutta sintesi delle nostre proposte principali, che insieme ad altre importanti, ma non così essenziali, saranno elaborate in appositi emendamenti, qualora l'Assemblea non ritenga più opportuno respingere il decreto-legge, chiedendo al governo la prestazione urgente di una organica ed efficiente proposta di legge, atta davvero ad affrontare la materia.

In primo luogo è indispensabile porre gli Enti comunali di consumo e le cooperative in condizione di far concorrenza al grossista nella fase di reperimento e di immissione della merce sul mercato.

In secondo luogo le cooperative debbono non soltanto avere un maggior peso nel settore del consumo, ma debbono poter promuovere la costituzione di organismi-cooperativi, fra piccoli e medi produttori, in modo che possano portare le proprie merci nel mercato organizzando in modo autonomo la conservazione ed il trasporto dei prodotti.

In terzo luogo i comuni debbono essere abilitati ad ampliare ed ammodernare le attrezzature dei mercati e ad impedire che si costituiscano monopoli di fatto.

In quarto luogo deve essere garantito il diritto dei produttori sia alla costruzione di nuovi mercati (salvo per quelli ittici costieri di produzione), che al libero accesso in quelli esistenti e alla vendita diretta anche fuori di essi.

In ogni caso è necessario rafforzare il potere di controllo dei Comuni, dando a tale controllo una maggiore efficacia mediante la partecipazione dei lavoratori del settore, nonchè delle organizzazioni sindacali e democratiche.

Per questa via e con questi mezzi sarà dato un reale contributo alla lotta contro la speculazione ed il rialzo dei prezzi dei prodotti ittici, ortofrutticoli e delle carni.

Neanche in tal caso, tuttavia, sarà risolto il grave problema del caro-vita e, pertanto, i provvedimenti sopra elencati dovranno essere opportunamente e subito integrati:

- a) dall'intervento del C.I.P. onde procedere ad una forte riduzione dei prezzi dei prodotti dei monopoli quali, ad esempio, lo zucchero, i concimi chimici, gli anticrittogamici, i medicinali;
- b) dalla decisione dei Comitati provinciali dei prezzi per la diminuzione del prezzo del pane e della pasta, in relazione alla diminuzione del prezzo del grano;
- c) dal blocco delle tariffe elettriche e di quelle dei servizi pubblici;
- d) dalla abolizione delle più esose imposte indirette che riversano sui generi di largo consumo il gravame di un fiscalismo antidemocratico, ostinatamente perseguito dai governi democristiani.

È evidente per ognuno che, comparando lo spirito e la lettera del decreto-legge governativo con i concetti e le proposte che noi abbiamo l'onore di presentare a nome dell'opposizione di sinistra, è evidente, dicevamo, che due linee politiche si affrontano, l'una corporativa, quella del governo, e l'altra democratica, la nostra.

Il vasto moto di protesta profonda ed unitaria sviluppatosi nel Paese dimostra che la grande maggioranza del popolo italiano ha fatto la sua scelta. Spetta ora al Parlamento ed in primo luogo alla nostra Assemblea fare la propria.

Noi ci auguriamo che anche i non pochi colleghi della maggioranza che non sono convinti della equità e della validità del decretolegge, come è dimostrato, tra l'altro, dal contesto dei pareri elaborati dalle varie commissioni del Senato, sappiano superare dubbi e perplessità e vogliano allinearsi con le nostre posizioni e cioè prendere partito per la democrazia, contro la speculazione, contro il caro-vita.

Montagnani Marelli e Ronza, relatori per la minoranza

#### DISEGNO DI LEGGE

TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 251 del 17 ottobre 1958, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofruttico-li, delle carni e dei prodotti ittici.

TESTO PROPOSTO
DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 251 del 17 ottobre 1958, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofruttico-li, delle carni e dei prodotti ittici, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 1, sono aggiunte, in fine le parole: ", salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari" ».

« All'articolo 3, al terzo comma, dopo la parola: "negata", sono aggiunte le altre: "ed eventualmente revocata se già concessa: " ».

« All'articolo 4, il primo comma è sostituito con il seguente:

"La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della Camera di commercio, in-

Segue: Testo proposto dalla maggioranza della Commissione

dustria e agricoltura nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale"».

« All'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"In caso di mancato accordo sui termini della convenzione, l'Ente che ha istituito il mercato deve comunicare al Consorzio le proprie determinazioni, che diventano definitive se non impugnate dal Consorzio stesso entro trenta giorni dalla notifica con ricorso al Ministro dell'industria e del commercio, che decide in merito, sentita la Commissione di cui all'articolo 14"».

« All'articolo 7, nel penultimo comma, alla lettera c) sostituire le parole: "degli enti pubblici preposti alla vigilanza dei mercati" con le altre: "della Commisisone di cui all'articolo 4".

Nell'ultimo comma dell'articolo 7, dopo le parole: "di cui al presente articolo" aggiungere le altre: "ed al precedente articolo 4"».

« All'articolo 8, nel secondo comma alla lettera f) sopprimere le parole: "ed alle modalità del relativo concorso" ed aggiungere le seguenti: "ed ai suoi compiti specifici".

All'ultimo comma dell'articolo 8 dopo la parola "norme" aggiungere l'altra "regolamentari"».

« All'articolo 9, il terzo comma è sostituito con il seguente:

"Le tariffe dei servizi di mercato sono proposte dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi"».

« All'articolo 10, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno

Segue: TESTO PROPOSTO DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio"».

« L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per operazioni di credito a favore degli operatori nel mercato stesso.

La gestione della Cassa è affidata ad una delle Aziende di credito, contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'Ente che gestisce il mercato e l'Azienda di credito e da approvarsi dal Prefetto.

Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata ad una Azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell'articolo 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487" ».

« L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Prefetto, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, nomina un Commissario governativo, perchè rimuova le irregolarità e ridia efficienza al mercato.

Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze dei mercati il Commissario propone le riforme opportune con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli enti interessati.

La relazione è trasmessa al Ministero con le osservazioni degli enti e della Commissione di cui all'articolo 4.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste può revocare il servizio, ovvero, quando le proposte del Commissario non sia-

Segue: Testo proposto dalla maggioranza della Commissione

no tali da rendere necessaria la revoca, prescrivere le riforme da apportare alle strutture ed al funzionamento del servizio. In questo ultimo caso è pronunciata la revoca se nel termine stabilito dal Ministro non siano adempiute le riforme prescritte.

Rimane salvo il potere del Comune o della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione"».